

**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

## TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO

### SEZIONE LAVORO

#### Ricorso ex art. 700 c.p.c.

#### PER

**Mariagrazia prof.ssa AMMIRABILE**, nata a Fasano (BR) l'1/06/1964 e residente in Fasano (BR) alla via Nazionale dei Trulli n.140, codice fiscale MMRMGR64H41D508B, rappresentata e difesa dall'avv. Vita COLUCCI, codice fiscale CLCVTI60M61D508I, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Fasano (BR) alla via F.lli Rosselli n.91, come da procura in allegato al fascicolo telematico, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 080 4414646 o al seguente indirizzo PEC: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

#### **RICORRENTE**

#### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n.63 - (pec: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it))

#### **RESISTENTE**

#### E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, (C.F.: 80015150271) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Mestre-Venezia alla via Fonte Marghera, (pec: [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n.63 - (pec: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it))

#### **RESISTENTE**

#### E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BELLUNO**, (C.F.: 80004910255) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Belluno alla via Sant'Andrea 1 (pec: [uspl@postacert.istruzione.it](mailto:uspl@postacert.istruzione.it)), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n.63 - (pec: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it))

#### **RESISTENTE**



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, (cf 80024770721) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari alla Via Sigismondo Castromediano, 123 (Pec: [drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it)), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bari alla via Melo n.97, (pec: [ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it)) **RESISTENTE**

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**, (cf 80001730748) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Dalmazia n.1, - (pec: [uspbr@postacert.istruzione.it](mailto:uspbr@postacert.istruzione.it)), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce alla via Francesco Rubichi n.23, (pec: [ads.le@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.le@mailcert.avvocaturastato.it)) **RESISTENTE**

**Oggetto:** Per l'accertamento in via cautelare e immediata dell'illegittimità del mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'as 2021/2022 presentata dalla ricorrente e per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnata ad una sede/cattedra – oggetto di preferenza nella domanda di assegnazione provvisoria per l'AS 2021/2022, con l'applicazione del beneficio della precedenza ex art.33 co.5 della legge n.104/1992; per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare, utile a salvaguardare tutti i diritti della ricorrente.

**Con riserva di chiedere i danni nella instauranda azione di merito**

**ESPONE**

L'odierna istante è docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046 (Scienze Giuridiche ed Economiche), **vincitrice del concorso abilitante** indetto con D.D. del 01.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

personale docente della scuola secondaria di secondo grado della regione Puglia, già inserita nella Graduatoria ad esaurimento sino al 2015.

Dopo l'immissione in ruolo avvenuta nell'AS 2015/2016 e alla contestuale presa di servizio, come sede provvisoria, presso l'Istituto Agrario di Feltre (BL), ivi svolgeva l'anno di prova.

L'anno successivo (2016/2017) non avendo ottenuto il chiesto trasferimento nella provincia di Brindisi ma, al contrario, essendo risultata in esubero nazionale, veniva "utilizzata" nella provincia di Brindisi presso l'Istituto "L. Da Vinci" di Fasano (8 ore), l'Istituto professionale "Ferraris" di Fasano (4 ore), l'Istituto "Epifano Ferdinando" di San Pancrazio (2 ore) e l'Istituto "Pantanelli Monnet" di Ostuni (2 ore).

Parimenti nel 2017/2018 permaneva la situazione di esubero e, quindi, veniva utilizzata nelle scuole di Fasano (6 ore), e di Ostuni (12 ore).

Nel successivo anno 2018/2019, la professoressa Ammirabile risultava destinataria di provvedimento (di dubbia legittimità) di assegnazione come sede definitiva nelle procedure di mobilità su organico di diritto presso l'Istituto "E. Fermi" di Pieve di Cadore (BL) e, pertanto, richiedeva assegnazione provvisoria interprovinciale (su organico di fatto) con precedenza per quell'anno scolastico per **ricongiungimento e assistenza a madre anziana e disabile ai sensi della legge 104/92 residente nel Comune di Fasano (BR)**.

Tale esigenza si riproponeva anche negli anni successivi (2019/2020 e 2020 /2021) poiché la docente non risultava destinataria di trasferimento nella provincia di Brindisi ed era costretta, quindi, a richiedere nuovamente l'assegnazione provvisoria interprovinciale con precedenza per le esigenze familiari di cui sopra.

Per cinque anni, quindi, ovvero dall'anno scolastico 2016/2017 e per quelli successivi veniva assegnata a scuole della provincia di Brindisi anche su numerosi spezzoni orari (2016/2017 Liceo Da Vinci di Fasano, Ferraris di Fasano, Pantanelli Monnet Ostuni, Epifano Ferdinando di San Pancrazio Salentino; 2017/2018 Liceo da Vinci di Fasano, Pantanelli Monnet di Ostuni; 2018/2019 Morvillo Falcone di Brindisi e San Vito + corso serale; 2019/2020 Liceo Pepe Calamo di Ostuni; 2020/2021 Istituto "S.Pertini" di Brindisi).

Anche per l'as 2021/2022 la ricorrente, non avendo per l'ennesima volta beneficiato di alcun movimento nella mobilità sull'organico di diritto e permanendo, quindi, in una sede di titolarità lontanissima dalla propria residenza (**Fasano-BR**), presentava in data 21/06/2021



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

(all.1) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la provincia di Brindisi su **posto comune** non potendo esprimere la disponibilità a ricoprire anche posti di sostegno a causa della clausola inserita nel nuovo contratto collettivo che riservava tale possibilità solo a coloro che erano provvisti dell'apposito titolo abilitante e con un anno di servizio maturato sul sostegno.

La notifica di convalida della predetta domanda perveniva in data 14/07/2021 (ALL.2).

Nella domanda l'istante richiedeva il ricongiungimento familiare a madre anziana (90 anni) e indicava espressamente di **usufruire della precedenza di cui all'art.8 comma 1 punto IV lettera I** del CCNI sulle assegnazioni e utilizzazioni valido anche per l'a.s. 2021/2022 (ALL.3), per assistenza a genitore disabile grave ex art. 3, comma 3, L.104/92, **convivente** con la stessa da sempre nel comune di Fasano (BR).

La docente, quindi, esprimeva le seguenti preferenze, avendo cura di richiederla anche su posti derivanti dalla somma di spezzoni orari su cattedre presenti nella provincia di Brindisi, nonché per i corsi serali, esperienza già affrontata nell'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto "Morvillo Falcone" di Brindisi:

- 1) Scuola BRIS00900C I.I.S.S. "G. SALVEMINI" (Fasano)
- 2) Scuola BRRH009501 IPSEO SERALE "G. SALVEMINI" (Fasano)
- 3) Scuola BRTD009514 ITC FASANO -CORSO SERALE (Fasano)
- 4) Scuola BRIS00300D I.I.S.S. "L. DA VINCI" (Fasano)
- 5) Scuola BRPM04000V LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI" (Cisternino)
- 6) Scuola BRPS11000V LICEO "L.PEPE-A.CALAMO" (Ostuni)
- 7) Scuola BRTD100004 ISTITUTO TECNICO "PANTANELLI-MONNET" (Ostuni)
- 8) Scuola BRTD10050D I.T.COMM.E GEOM. MONNET OSTUNI C.SERALE (Ostuni)
- 9) Scuola BRRH01000Q I.P.E.O.A. "S. PERTINI" (Brindisi)
- 10) Scuola BRRF01050N I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE (Brindisi)
- 11) Scuola BRRF010008 ISTITUTO PROFESSIONALE MORVILLO-FALCONE (Brindisi)
- 12) Scuola BRTF010004 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "GIORGI" (Brindisi)
- 13) Scuola BRPS09000V LICEO SCIENTIFICO "FERMI - MONTICELLI" (Brindisi)
- 14) Comune B180 BRINDISI
- 15) Provincia BR BRINDISI



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

Con decreto del 22 luglio 2021 (**ALL.4/4B**) l'USP di Brindisi pubblicava le graduatorie provvisorie (**ALL.5**) dei docenti che avevano presentato le domande di assegnazione provvisoria, indicandone la graduatoria. La ricorrente risultava al **2° posto** nella provincia di Brindisi con punti 6, dopo Carriero Maria che godeva parimenti della precedenza e, pur avendo età anagrafica minore di Ammirabile, la precedeva per punteggio di famiglia (6+3). Con decreto in data 02/08/2021 (**ALL.6/6B**), l'USP di Brindisi pubblicava la graduatoria definitiva nella quale la docente Ammirabile permaneva al n.2° (**ALL.7**).

Con decreto del 09 agosto 2021 (**ALL.8**), l'USP comunicava i destinatari delle assegnazioni interprovinciali (**ALL.9/9B**) menzionando soltanto **n.1** cattedra assegnata per la classe di concorso A056 (canto) e le restanti per il **sostegno**.

**Alcuna altra cattedra su disciplina (!) risultava assegnata provvisoriamente nella provincia di Brindisi.**

**Tale circostanza di assenza di cattedre da assegnare provvisoriamente per l'AS 2021/2022 appare assolutamente inverosimile!**

Da sottolineare che la menzionata docente già al primo posto della graduatoria interprovinciale per la classe A046, Carriero Maria, veniva destinata a posto di sostegno e, quindi, la prof. Ammirabile **diventava n.1** nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione interprovinciale, peraltro **UNICA CON PRECEDENZA**.

Nei giorni **successivi al 9 agosto 2021**, l'USP di Brindisi operava le seguenti rettifiche, modifiche e integrazioni sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni:

- in data **11** agosto 2021 pubblicava “Rettifica assegnazione provvisoria interprovinciale scuola primaria” (**ALL 10 e 10B**)
- in data **16** agosto 2021 pubblicava “Precisazioni su utilizzazioni e assegnazioni” (**ALL.11**)
- in data **18** agosto pubblicava “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni (**ALL.12/12B**)
- in data **19** agosto pubblicava “Revoche rettifiche e integrazioni (**ALL.13 e 13B**)
- in data **25** agosto pubblicava “Rettifiche/integrazioni assegnazioni provvisorie primaria”(ALL.14 e 14B);
- in data **26** agosto pubblicava “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni (**ALL.15/15B**)
- in data **27** agosto pubblicava “Integrazioni assegnazioni e utilizzazioni” (**ALL.16 e 16B**)



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

- in data **30** agosto pubblicava “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni AS 2021 2022” (**ALL.17 e 17B**)
- in data **31** agosto pubblicava “Decreto esecuzione sentenza” a favore della docente Marinò (**ALL.18/18B**)

La odierna ricorrente, quindi, sino ad oggi ha nutrito la speranza che la situazione venisse risolta in autotutela non volendo gravare le sedi giudiziarie di contenziosi che si sarebbero potuti risolvere bonariamente.

Sollecitava, infatti, con PEC del 23/08/2021 (**ALL.19/19B**), PEC del 27/08/2021 (**ALL.20**) e richiedeva con PEC in data 31/08/2021, a firma del sottoscritto difensore, (**ALL.21**) di poter conferire con l’Ufficio. Tutti i tentativi risultavano vani.

La situazione diveniva ancora più aberrante (!) a settembre 2021 allorché le cattedre che, in teoria sarebbero dovute essere a disposizione per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, venivano messe a disposizione per i contratti a tempo determinato (!).

Con provvedimento del **1° settembre** 2021 l’USP di Brindisi, infatti, perseverando nel suo comportamento quantomeno colposo e inspiegabilmente ostinato, pubblicava il Prospetto delle disponibilità (**ALL.22/22B**), indicandole come **RESIDUE** (!), nel quale venivano riportate le seguenti cattedre e spezzoni;

cattedra completa presso ISS “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR)

cattedra completa presso Liceo “Marzolla-Leo-Simone\_Durano” di Brindisi

cattedra COE presso Liceo “Palumbo” di Brindisi

cattedra corso serale presso ITC “Calò” di Francavilla Fontana

spezzone orario presso ISS “Pantanelli- Monnet” di Ostuni

spezzone orario presso “E Majorana” di Brindisi.

Da informazioni assunte dalla ricorrente risulta, invece che le disponibilità indicate nell’indicato prospetto **NON** fossero **residue** ma, al contrario, fossero **preesistenti** al termine previsto per le assegnazioni provvisorie del 9/08/2021 (nota ministeriale) e, in ogni caso, sino al 31/08/2021 termine previsto dall’OM.

V’è da sottolineare, peraltro, che la richiesta di part time da parte di un docente deve avvenire nel mese di **marzo** precedente all’anno di fruizione e, pertanto, **prima** delle operazioni di mobilità sull’organico di fatto. Pertanto gli spezzoni orari derivati dai part time sono già CONOSCIUTI dall’Ufficio e dovrebbero essere messi a disposizione delle assegnazioni



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

provvisorie! Inoltre, la cattedra del Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” è quella del prof. Mauro Masiello il quale ha richiesto aspettativa sicuramente **prima** del 9/08/2021 e deve essere messa a disposizione della mobilità annuale (assegnazioni provvisorie).

Ma v'è di più!

Risulta che alcune cattedre e spezzoni orari siano stati “accantonati” o occultati e, pertanto, siano scomparsi dal citato elenco.

Ad esempio, nell'as 2020/2021 veniva “assegnata” una cattedra nell'organico di fatto o dell'autonomia (di cui NON risulta contrazione per l'anno in corso) presso l'ISS “Da Vinci” di Fasano (BR) alla docente Luana Amati ma di quella cattedra, ad oggi, nonostante la stessa non sia andata a trasferimento, non si hanno più notizie.

Inoltre, presso l'ISS “Salvemini di Fasano, il prof. Stefano Di Tano ha richiesto il part time di 10 ore per l'as 2021/2022 ma dello spezzone residuo (8 ore), destinato alle assegnazioni provvisorie e, quindi, all'organico di fatto **NON** c'è alcuna traccia. A ciò si aggiunga che della cattedra dell'Istituto “Carnaro” di Brindisi, residua dopo l'assegnazione provvisoria provinciale presso l'Istituto di Francavilla Fontana (BR) della titolare della cattedra, prof.ssa Tacconi, ....si sono perse le tracce. E poi, degli spezzoni orari residuati dal part time (richiesto a marzo) dai docenti Botrugno Marco e Frassanito Roberto presso l'ISS “E.Majorana” di Brindisi ne risulta soltanto uno di 9 ore.

Risulta, inoltre, che l'USP di Brindisi abbia assegnato provvisoriamente (cfr All. 15) la docente Rosa Bisanti, titolare presso una scuola di Ceglie Messapica (BR), su una cattedra intera presso l'ISS “Salvemini” di Fasano (BR) di cui NON si conosce la natura atteso che NON è stata pubblicata la relativa disponibilità in alcun elenco né tantomeno risultava da assegnare.

Tale “movimento” non è stato accompagnato dal alcun decreto e, quindi, non possono conoscersi le motivazioni che hanno indotto l'Ufficio a provvedere in tal senso.

Alla luce di questi fatti nebulosi e inspiegabili, l'operato dell'USP di Brindisi risulta del tutto contrario ai principi di correttezza e trasparenza che dovrebbero improntare l'attività della PA.

Fatto sta, che in data 3/09/2021, le cattedre elencate nel prospetto del 1° settembre venivano, ahimè, assegnate (**ALL.23 / 23B**) a supplenza (!).





**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

A nulla erano valse le legittime istanze della docente Ammirabile, alcun risultato era stato ottenuto dal reclamo del 2/09/2021 (**ALL.24**) a firma congiunta con il sottoscritto difensore: l'USP di Brindisi perseverava nell'ingiustizia.

Incredibilmente, poi, la Dirigente dell'USP di Brindisi, dott.sa Gabriella Scaturro, in data 6/9/2021 (NDR: e ciò avveniva in un giorno in cui l'Ufficio era chiuso per festa patronale!) pubblicava una comunicazione (**ALL.25**) con oggetto “controlli nel conferimento degli incarichi a tempo determinato da GPS”, nella quale evidenziava l'esigenza di un “**ripristino della legalità**” (!).

E, ad ulteriore riprova della gestione “disinvolta” dell'Ufficio di Brindisi, v'è che il primo documento pubblicato, a distanza di poco tempo, veniva sostituito *ex abrupto* e senza alcun riferimento ad una eventuale modifica del primo, da altro documento con uguali **data e oggetto (ALL.25B/25C)**, da cui era scomparso il riferimento .....al “rispristino della legalità”. L'accaduto si commenta da solo.

Con decreto in data 10/09/2021 (**ALL.26**) avente ad oggetto “Procedure di attribuzione delle proposte di contratti a tempo determinato (GAE e GPS) per l'anno scolastico 2021/2022. Rettifiche assegnazione sedi”, l'USP pubblicava le rettifiche delle assegnazioni delle sedi da destinare ai contratti a tempo determinato, non menzionando la classe di concorso A046 (**ALL.26B/26C**), né provvedeva a sanare la situazione relativa alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per tale classe di concorso. E nemmeno nelle successive (ennesime) integrazioni e modifiche del 14/09/2021 (**ALL.27/27B**) veniva indicata la classe A046.

A causa di questa situazione nebulosa e dai contorni poco chiari la ricorrente, quindi, dopo 5 anni di insegnamento nella provincia di Brindisi, veniva privata del suo legittimo diritto di essere assegnata provvisoriamente anche per quest'anno in tale provincia ed avere la possibilità di ricongiungersi al genitore anziano e, soprattutto, per poter prestare assistenza a soggetto tutelato dalla legge 104/92!

Dopo aver preso servizio a Pieve di Cadore (BL) partecipando da “remoto” alle attività preliminari all'apertura dell'AS 2021/2022 era costretta quindi, suo malgrado, a richiedere **aspettativa per motivi di famiglia e personali ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CCNL Scuola 2006/2009** a decorrere, per il momento, dal 14/19/2021 al 30/10/2021- con gravi conseguenze dal punto di vista morale, economico, previdenziale e sull'anzianità di servizio - non potendo “abbandonare” sua madre bisognosa di assistenza,





**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

E tutto questo, lo si ribadisce, a causa di **una procedura viziata e illegittima dell'Ufficio Scolastico di Brindisi, portata avanti in spregio alla normativa, alle disposizioni dell'OM sulle assegnazioni provvisorie, in spregio alla legge 104/92, ai principi della Costituzione, e alle fonti internazionali che tutelano l'assistenza ai disabili.**

In particolare, per quanto riguarda la prof.ssa Ammirabile, omettendo di destinare le cattedre esistenti nell'organico di fatto all'assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe A046 l'USP di Brindisi sta causando rilevanti danni ad iniziare da quello alla salute.

Il trasferirsi a Pieve di Cadore provocherebbe, infatti, innumerevoli conseguenze dannose: mancata assistenza diretta alla madre disabile, disgregazione del nucleo familiare, pericolo alla salute dovuto agli spostamenti tra Pieve di Cadore e Fasano e conseguente rischio per la disabile di essere contagiata dalla ricorrente, danno ingiusto derivante da un mancata assegnazioni di cattedre esistenti, danno morale.

Da quanto premesso, risulta evidente il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'assegnazione provvisoria interprovinciale su sede di servizio oggetto di preferenza.

Tanto premesso, la ricorrente, come innanzi rappresentata, assistita e difesa, propone

### **RICORSO**

**premettendo in ordine alla giurisdizione del Giudice del Lavoro e alla competenza territoriale**

che alcun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, in quanto - in materia di personale scolastico, la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi. Per quanto riguarda la competenza territoriale, è competente il Tribunale di Belluno atteso che la sede di servizio della docente istante è dal 1° settembre 2021 Pieve di Cadore (BL),

per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE  
 PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ESSERE ASSEGNATA  
 PROVVISORIAMENTE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI**



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

## CON PRECEDENZA EX ART 33 L. 104/92 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA P.A.

### In punto di fatto circa le operazioni di assegnazione provvisoria de quibus.

Ricapitolando, dall'esame dell'operato dell'Ufficio Scolastico di Brindisi risulta palese l'illegittimità e l'assoluta mancanza di correttezza e trasparenza nel provvedere (anzi, nel **non provvedere**) in ordine alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A046 per il corrente anno scolastico.

In particolare, si fa rilevare che:

- 1) ha omesso di pubblicare la disponibilità delle cattedre nell'organico di fatto nelle scuole della provincia di Brindisi;
- 2) non ha pubblicato alcun elenco che riportasse gli esiti delle assegnazioni provvisorie per ciascun richiedente;
- 3) ha integrato e modificato movimenti su cattedre dell'organico di fatto sino al 30 agosto 2021 senza operare, però, alcuna assegnazione interprovinciale su classe di concorso A046 nonostante l'esistenza di cattedre libere e spezzoni orari;
- 4) ha omesso di indicare e, probabilmente, di accertare presso gli Istituti scolastici, l'esistenza di cattedre intere e spezzoni orari sulla classe di concorso A046, precludendo la possibilità di disporre delle stesse in assegnazione provvisoria interprovinciale;
- 5) ha pubblicato elenco di disponibilità per incarichi a tempo determinato, sottraendo le cattedre disponibili alle assegnazioni provvisorie interprovinciale;
- 6) ha eseguito un provvedimento ex art 700 cpc in data 31 agosto, attribuendo una cattedra presso l'IPSIA "G.Ferraris", sottraendolo, probabilmente, alle disponibilità per le assegnazioni provvisorie interprovinciali che sarebbero dovute essere definite tempo addietro;
- 7) ha omesso il riscontro alle legittime istanze della ricorrente, senza comunicare alcuna motivazione del diniego;
- 8) ha negato alla ricorrente il suo legittimo diritto al ricongiungimento familiare e la tutela ex art 104/92 che le riconosce il DIRITTO di ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale con precedenza.



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

Tale illegittimo comportamento sta causando un gravissimo danno alla ricorrente con conseguenze che allo stato non sono prevedibili ma si paventano di gravità enorme sulla vita della stessa e della sua famiglia.

Alla ricorrente negli scorsi anni è sempre stata riconosciuta nelle operazioni di mobilità nell'organico di fatto - sia pure con leggero ritardo rispetto alla data dell'1/09 a causa degli abituali e "strutturali" ritardi e disguidi in cui versano gli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione.- una sede con precedenza ex lege 104/92.

Quest'anno però, si è verificata una situazione ILLEGITTIMA atteso che l'USP di Brindisi, nonostante vi fossero cattedre disponibili e spezzoni orari, ha "bypassato" le assegnazioni provvisorie interprovinciali, preferendo affidare arbitrariamente le stesse a supplenza non rispettando il **carattere prioritario** delle assegnazioni provvisorie, in spregio ai diritti dei docenti fuori sede che chiedono il legittimo diritto di avvicinarsi alle proprie famiglie e, soprattutto, in spregio **al sacrosanto diritto del disabile ad essere assistito da un familiare.**

#### IN PUNTO DI DIRITTO

Tale modus operandi dell'USP di Brindisi, che potrebbe configurare anche altre responsabilità da accertare **in diversa sede**, risulta non conforme alle leggi in materia ed ha indubbiamente violato pure le previsioni contenute **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie** firmato l'8 luglio 2020 e valido per il **triennio 2019-2022.**

Deve infatti ritenersi che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio che prevede l'assegnazione delle cattedre presenti nell'organico di fatto in **via preliminare** alle assegnazioni provvisorie e, soltanto in un secondo momento, alle supplenze.

Come noto, **l'assegnazione provvisoria** è un provvedimento di durata annuale destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (**docenti di ruolo**) e può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, ai figli, ecc) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto dal CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie relative al triennio che ne regola la disciplina (2019-2022).

Nelle disponibilità destinate alla mobilità annuale rientrano i seguenti posti:

- Cattedre disponibili nell'organico dell'autonomia



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

- Cattedre disponibili nell'organico di fatto

I posti disponibili nell'organico di fatto devono risultare tali per l'intero anno scolastico e possono derivare da:

- Incarichi di presidenza
- Part-time
- Comandi e utilizzazioni
- Mobilità intercompartimentale
- Posti in deroga sul sostegno, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22/02/2010
- Posti di sostegno della scuola Secondaria di II grado, in organico di diritto, risultanti dall'applicazione dell'art. 26 comma 3 del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 e i posti in deroga eventualmente già istituiti
- Posti vacanti e disponibili resi tali dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale
- Ore residue nella scuola Secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa scuola sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall'ordinamento.

**Dette operazioni** seguono quelle di utilizzazioni a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE.**

Difatti, come emerge dall'art.1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (Dd.m. n.131/2007) "Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

*31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7".*

Le procedure sono regolate dal **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie** firmato l'8 luglio 2020 e valido per il triennio **2019-2022**:

*"Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate **sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.** Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili".*

**La sequenza operativa prevede che, dopo le utilizzazioni, si proceda con le assegnazioni provvisorie provinciali e, successivamente, interprovinciali.**

Dalla documentazione pubblicata sul sito dell'USP di Brindisi, nessuno docente della classe di concorso A046 è stato inserito nelle graduatorie delle utilizzazioni.

Da ciò consegue che le cattedre resesi disponibili nell'organico di fatto dovevano essere destinate alle assegnazioni provvisorie.

Tale dispositivo normativo è stato confermato e recepito dall'Ordinanza ministeriale istitutiva della Graduatorie Provinciale e d'Istituto che all'art.2 cpmma 1 testualmente recita: *"Articolo 2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze) 1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui **non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato**, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo".*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal *"Quadro annuale complessivo delle disponibilità ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni che, come disposto dall'art.1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale"*.



Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa **informazione alle OO.SS** territoriali, con obbligo di tempestiva informazione alle OO:SS “Anche su eventuali disponibilità **sopraggiunte** e sulla motivazione delle stesse”. Da notizie assunte - che soltanto l’USP di Brindisi potrebbe smentire (producendo un verbale dell’incontro) – le OO.SS. non sono state preventivamente informate del “disastro” che detto Ufficio si accingeva a compiere. Risulta, infatti, che la procedura di mobilità sull’organico di fatto e le individuazioni della sedi a questa destinate non sia stata concertata con tali organizzazioni.

L’USP di Brindisi operando in palese spregio della normativa in materia e delle disposizioni che devono improntare in via generale la propria attività, non ha tenuto in alcun modo presente che soltanto le eventuali disponibilità di cattedre e/o di orario scaturite successivamente **al termine** delle assegnazioni provvisorie, potrebbero essere conferite tramite contratti a tempo determinati e non quelle comunque disponibili entro **il 31/08/2021** le quali, invece, devono essere utilizzate per soddisfare le richieste dei docenti a tempo indeterminato (di ruolo).

Ebbene, sulla scorta della normativa vigente e del CCNL sulla mobilità relativa all’Organico di fatto, il Temine per le operazioni di assegnazione provvisorie, non può che essere **il 31/08/2021**.

Tanto vero che l’USP di Brindisi ha emanato continui decreti di assegnazione sino al 30/08/2021, come da documentazione allegata al presente atto.

Ma tutto l’operato dell’USP di Brindisi, palesemente illegittimo, è in violazione anche del d.lgs n. 165 del 30/03/2001 (**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare con l'art.2, n.1 lett. C) che recita:**

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono OMISSIS. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) OMISSIS; b) OMISSIS; c) **collegamento delle attività degli uffici**, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) **garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa**, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*

Da ciò consegue che in ottemperanza agli ulteriori generali principi di efficacia e economicità cui deve essere ispirata l’azione amministrativa ex art 1 legge 241 /9, andava



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

necessariamente ricercato un coordinamento fra l'USP di Brindisi, l'USR per la Puglia e, soprattutto con le scuole della Provincia affinché rendessero disponibili nella prima settimana di agosto, ammesso e non concesso che non lo abbiano fatto, i dati relativi alla disponibilità delle cattedre dell'organico di fatto da poter assegnare alla assegnazioni provvisorie.

**In ogni caso, vista la scarsa efficienza degli uffici e i ritardi strutturali da cui sono affetti gli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, andava portata avanti una attività sino al 31 agosto del 2021 senza ledere interessi dei docenti di ruolo per la classe di concorso A046 i quali hanno richiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale ma sono stati gravemente danneggiati e discriminati dall'USP di Brindisi.**

### **SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, sottolineando pure **l'urgenza** del riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria per evitare alla stessa di subire danni gravi ed irreparabili che conseguirebbero ad un eventuale giudizio ordinario.

La ricorrente ha tentato in via bonaria di risolvere l'incresciosa situazione, sollecitando l'Usp di Brindisi ad agire in autotutela per rettificare l'illegittima situazione ma, come detto, tutti i tentativi sono risultati vani (PEC all'Usp di Brindisi e all'USR di Bari in data 23 agosto e 27 agosto, richiesta di audizione del 31/08/2021, reclamo a mezzo del sottoscritto legale in data 02/09/21, TUTTE rimaste prive di riscontro) e, nelle more, ha tergiversato nel proporre azione giudiziaria.

Ma, a questo punto, è evidente che l'USP di Brindisi non abbia alcuna intenzione di retrocedere sulle omissioni relative alle assegnazioni provvisorie, motivo per cui si rende inevitabile la proposizione del presente ricorso.

A ciò si aggiunga che la ricorrente ha dovuto presentare, come detto, **aspettativa per motivi di famiglia e personali ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CCNL Scuola 2006/2009** (senza assegni) non potendo restare in servizio per l'inizio delle lezioni fissato per il **13/09/2021** essendo estremamente disagiata e pregiudizievole raggiungere la sede di Pieve di Cadore (BL), situata a circa 1000 km dal domicilio in cui risiede con la congiunta.





**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

E' di tutta evidenza la situazione estremamente dannosa che si è venuta a creare per la ricorrente che ha dovuto rinunciare temporaneamente all'insegnamento con inevitabili riflessi professionali, economici e previdenziali

Anche alla luce di questa circostanza la ricorrente è costretta a richiedere un **provvedimento d'urgenza** per la tutela di tutti i diritti violati dal discutibile comportamento dell'USP di Brindisi, contrario ai principi costituzionali e alle norme di legge.

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere l'assegnazione provvisoria presso una sede vicina alla propria residenza ed invece è rimasta a Pieve di Cadore (BL).

Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti previsti dall'art. 700 cpc e cioè il *fumus boni iuris* che è dato dalla evidente violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, e del *periculum in mora* che è dato dal gravissimo ed altrettanto irreparabile pregiudizio consistente nella notevole distanza tra la residenza e la sede di lavoro per la docente Ammirabile che non potrà soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia rappresentata da sua madre anziana, vedova e disabile.

In ordine al **FUMUS BONI JURIS** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate e macroscopiche violazioni di legge e della normativa sindacale messe in atto dall'USP di Brindisi.

In proposito, si richiamano le fonti normative e contrattuali che fondano la pretesa della ricorrente e gli elementi di fatto forniti per dimostrare il comportamento *contra legem* posto in essere dall'USP di Brindisi nelle operazioni di mobilità annuale per l'a.s. 2021/2022, che stanno provocando effetti gravemente lesivi dei diritti, anche costituzionalmente garantiti, della prof.ssa Ammirabile.

Premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve senz'altro riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

In ordine al **PERICULUM IN MORA**, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente è ravvisabile nel notevole pregiudizio derivante dalla distanza enorme tra il luogo di residenza



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

della ricorrente e la sede di servizio nonché nel disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare, a distaccarsi dal proprio nucleo familiare e organizzare l'assistenza, che attualmente presta ininterrottamente, personalmente e stabilmente alla madre anziana e disabile.

La ricorrente in particolare, per prendere servizio nella sede di titolarità sarebbe costretta ad affrontare notevoli sacrifici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia anche tenuto conto delle difficoltà nel raggiungimento della sede, che determinano l'impossibilità di rientrare frequentemente presso la propria residenza, costringendo la stesa a prendere in affitto un appartamento che comporta anche un notevole sacrificio economico nonché a pagare l'assistenza per sua madre. Non solo. La docente istante non potrebbe più prestare assistenza al genitore disabile che dovrà abbandonare nelle mani di estranei poiché, nonostante la precedenza sia espressamente prevista, nel caso di specie è stata negata.

Per garantire, pertanto, tale assistenza, la docente è stata costretta a richiedere l'aspettativa, in prima istanza, sino al 30/10/2021 (**ALL.28**), subendo le inevitabili conseguenze (sia pur ingiuste) di ordine economico confidando, però, in una positiva e celere soluzione della incresciosa vicenda.

Se tale aspettativa dovesse prolungarsi per tutto l'anno scolastico in corso, il pregiudizio sull'anzianità di servizio, sulla retribuzione, sulla contribuzione previdenziale e sugli oneri accessori diverrebbe irreparabile.

Si impone, pertanto, la necessità di un provvedimento d'urgenza che consenta alla ricorrente di prendere servizio quanto prima presso una sede vicina alla sua residenza, al fine di metterla nelle condizioni di poter conciliare la sua funzione di docente ed assistere sua madre per garantire il pieno rispetto della sua dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della stessa, nonché la promozione della sua piena integrazione nella famiglia e nella società.

In proposito va evidenziato che la richiesta cautelare riguarda l'assegnazione di cattedre che in concreto sono disponibili nella provincia di Brindisi ma sono state distolte in favore di personale a tempo determinato (supplenti) in totale spregio del carattere **PRIORITARIO** riconosciuto all'attribuzione delle cattedre annuali disponibili al personale di ruolo nelle operazioni di mobilità in questione.

Tra l'altro, il carattere dell'urgenza del caso di specie è evidente se solo si pensa che l'assegnazione provvisoria ha validità per un solo anno scolastico (2021/2022) e quindi un



provvedimento dato a distanza di mesi con l'approssimarsi della fine dell'anno scolastico, non tutelerebbe sufficientemente i diritti della ricorrente.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano **sia l'imminenza sia la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.**

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che non ha carattere esclusivamente patrimoniale bensì attiene alla sua sfera personale e professionale, alla sua esistenza, alla sua dignità ed al suo diritto di offrire alla madre anziana e disabile una esistenza dignitosa. Tutti aspetti che vengono compromessi dalla negligenza dell'USP di Brindisi.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura di assegnazione provvisoria e la conseguente erronea mancata assegnazione della sede di destinazione abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente. L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare. Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - **la durata del processo ordinario vanificherebbe il buon diritto del ricorrente** e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione. In casi assolutamente analoghi al presente, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che *"Relativamente al periculum in mora parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo*



familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela” (in termini Tribunale di Roma, ordinanza 12.12.2016).

Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è in *re ipsa*. In *re ipsa* rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari” (cfr Ordinanza Tribunale di Ravenna- sez. Lavoro n. 444/2017 del 03.02.2017 – RGL 1162/2016 ). “Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)” (Tribunale di Pavia, ordinanza 27.04.2017).

Appare opportuno richiamare l’ordinanza del 18.11.2016 del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro che, in un caso analogo a quello de quo, ha accertato la sussistenza del requisito del *periculum in mora*: “Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*” ed ancora “Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l’irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore)”.  
\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, la prof.ssa Mariagrazia Ammirabile, come sopra rappresentata e difesa

### RICORRE

a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro affinché,  
*contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti conclusioni:



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

**IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ex art.700 c.p.c.**

in via **principale**, con decreto inaudita altera parte verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del **pregiudizio grave ed irreparabile** prospettabile e derivante alla ricorrente:

- 1) **accertare e dichiarare**, per le ragioni meglio esplicitate in narrativa, il diritto della ricorrente ad avere attribuita la propria sede di servizio presso una sede vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria per l'AS 2021/2022, con applicazione della precedenza prevista dall'art. 33 della L. n.104/92, o altra sede nella provincia di Brindisi;
- 2) **accertare e dichiarare** che nella procedura di mobilità interprovinciale su organico di fatto per l'AS 2021/2022 l'USP di Brindisi illegittimamente non ha provveduto ad assegnare provvisoriamente alcuna cattedra nella provincia di Brindisi alla ricorrente, pur sussistendone le condizioni di fatto e di diritto;
- 3) conseguentemente, **disapplicare, sospendere o annullare** gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale relativamente all'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso A046, che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna sede nella provincia di Brindisi, vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria; in particolare, **sospendere** gli effetti del provvedimento reso dall'USP di Brindisi in data 3/09/2021 (protocollo n.m\_pi.AOOUSPBR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011911.03-09-2021) con il quale sono state attribuite cattedre con contratto a tempo determinato per la classe di concorso A046, sottraendole alla disponibilità delle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- 4) **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare alla ricorrente una sede nel comune di Fasano (BR) e, in subordine, nelle altre sedi indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, con la precedenza di cui all'art.33 citato, e specificatamente con riferimento alle seguenti preferenze, nell'ordine che segue:
  - a) Scuola BRIS00900C I.I.S.S. "G. SALVEMINI" (Fasano)
  - b) Scuola BRRH009501 IPSEOA SERALE "G. SALVEMINI" (Fasano)



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

- c) Scuola BRTD009514 ITC FASANO -CORSO SERALE (Fasano)
- d) Scuola BRIS00300D I.I.S.S. "L. DA VINCI" (Fasano)
- e) Scuola BRPM04000V LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI" (Cisternino)
- f) Scuola BRPS11000V LICEO "L. PEPE-A. CALAMO" (Ostuni)
- g) Scuola BRTD100004 ISTITUTO TECNICO "PANTANELLI-MONNET" (Ostuni)
- h) Scuola BRTD10050D I.T.COMM.E GEOM. MONNET OSTUNI C.SERALE (Ostuni)
- i) Scuola BRRH01000Q I.P.E.O.A. "S. PERTINI" (Brindisi)
- j) Scuola BRRF01050N I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE (Brindisi)
- k) Scuola BRRF010008 ISTITUTO PROFESSIONALE MORVILLO-FALCONE (Brindisi)
- l) Scuola BRTF010004 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "GIORGI" (Brindisi)
- m) Scuola BRPS09000V LICEO SCIENTIFICO "FERMI - MONTICELLI" (Brindisi)
- n) Comune B180 BRINDISI
- o) Provincia BR BRINDISI

- 5) **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
- 6) **condannare** la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura ai sensi del VII c. dell'art 669 *octies* c.p.c.;
- 7) in **subordine** fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e ritenuta l'illegittima omissione dell'adozione inerenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale con precedenza ex legge 104/92 della ricorrente, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della stessa ad avere attribuita la propria sede di servizio più vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria;

**per l'effetto**, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, **ordinare** alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede di servizio più vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara intestatario.





**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

In ragione della natura del provvedimento ex art 700 cpc richiesto, anticipatorio rispetto agli effetti di una sentenza di merito, si dichiara che l'eventuale **giudizio di merito** promovendo, avrà le seguenti domande:

- 1) **accertare e dichiarare**, per i motivi del presente ricorso in via cautelare, il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto comune su cattedra disponibili presso le sedi individuate nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'AS 2021/2022 nel territorio della provincia di Brindisi o altra a disposizione;
- 2) con riserva di chiedere al Dirigente dell'USP di Brindisi e alle amministrazioni chiamate in giudizio tutti i danni subiti e subendi dalla docente istante anche per quanto riguarda le mancate retribuzioni, gli omessi contributi e altri oneri accessori non percepiti né versato durante il periodo di aspettativa che la docente è stata costretta a chiedere per i motivi di cui sopra.

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Brindisi nell'AS 2021/2022, con precedenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/92 in qualità di figlia individuata come referente unica dal genitore disabile in situazione di gravità.

Nel caso di specie, non è possibile individuare alcun controinteressato e l'eventuale accoglimento della domanda del deducente, potrebbe non incidere nella posizione di altri docenti.

Ove, **diversamente**, l'Ill.mo Tribunale adito dovesse, invece, ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli aspiranti.

**Considerato** che è inibito alla ricorrente conoscere i nominativi di tutti i partecipanti alla predetta mobilità;

**Considerato** che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e le residenze degli eventuali controinteressati;

**Considerato** che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe, inoltre, dilatare oltremodo i tempi del procedimento senza raggiungere lo scopo voluto.

Per quanto sopra, ove si ritenesse la sussistenza di eventuali controinteressati, si





**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

### CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale ove vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

E, quindi:

- a) quanto al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, all'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale rapp.tep.t., all'**Ufficio Scolastico Provinciale di di Belluno**, in persona del legale rapp.tep.t., all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rapp.te p.t., all'**Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi**, in persona del legale rapp.te p.t., presso le competenti Avvocature Distrettuali dello Stato;
- b) quanto agli **eventuali controinteressati**, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato nell'apposita pagina del sito istituzionale del MIUR secondo la procedura da quest'ultimo indicata.

\* \* \* \* \*

**IN VIA ISTRUTTORIA:** con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte, **si producono i seguenti documenti:**

- 1) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la provincia di Brindisi. presentava in data 21/06/2021;
- 2) notifica di convalida 14/07/2021 della domanda di assegnazione provvisoria;
- 3) CCNI sulle assegnazioni e utilizzazioni valido anche per l'a.s. 2021/202;
- 4) / **4B**) decreto del 22 luglio 2021 e relativa pubblicazione;
- 5) graduatorie provvisorie per assegnazione provvisoria;
- 6) / **6B**) decreto del 02/08/2021 e relativa pubblicazione;
- 7) graduatoria definitiva per assegnazioni provvisorie;
- 8) decreto pubblicazione esiti del 09 agosto 2021;
- 9) / **9B** comunicazione USP Brindisi - destinatari delle assegnazioni interprovinciali e relativa pubblicazione;



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
 Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)  
 Tel./fax 804414646 – 3384595857  
 mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it

- 10) e 10B) decreto di “Rettifica assegnazione provvisoria interprovinciale scuola primaria”**  
dell’**11** agosto 2021 e relativa pubblicazione;
- 11) decreto di “Precisazioni su utilizzazioni e assegnazioni” del 16 agosto 2021;**
- 12) e 12B) Decreto di “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni del 18 agosto e**  
relativa pubblicazione;
- 13) e 13B) decreto di “Revoche rettifiche e integrazioni” del 19 agosto 2021 e relativa**  
pubblicazione;
- 14) e 14B) decreto “Rettifiche/integrazioni assegnazioni provvisorie primaria” del 25**  
agosto 2021 e relativa pubblicazione;
- 15) e 15/B decreto di “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni” del 26 agosto**  
2021 e relativa pubblicazione;
- 16) e 16B) decreto “Integrazioni assegnazioni e utilizzazioni” del 27 agosto 2021 e relativa**  
pubblicazione;
- 17) e 17B) decreto “Rettifiche e integrazioni assegnazioni e utilizzazioni AS 2021 2022”**  
del **30** agosto 2021 e relativa pubblicazione;
- 18) e 18/B) “Decreto esecuzione sentenza” a favore della docente Marinò e relativa**  
pubblicazione;
- 19) e 19/B PEC del 23/08/2021 e testo allegato;**
- 20) PEC del 27/08/2021;**
- 21) PEC del 31/08/2021;**
- 22) e 22B decreto e prospetto disponibilità per incarichi a tempo determinato del 1°**  
**settembre 2021 e relativa pubblicazione;**
- 23) e 23B decreto attribuzione sedi del 3/09/2021 e relativo elenco supplenza;**
- 24) reclamo del 2/09/2021;**
- 25) e 25B) e 25C) comunicazione nn. 1 e 2 con oggetto “controlli nel conferimento degli**  
incarichi a tempo determinato da GPS” della dirigente USP di Brindisi e relativa  
pubblicazione;
- 26) e 26B) e 26C) decreto “Procedure di attribuzione delle proposte di contratti a tempo**  
determinato (GAE e GPS) per l’anno scolastico 2021/2022. Rettifiche assegnazione  
sedi” del 10/09/2021, elenco delle classi di concorso interessate e pubblicazione;
- 27) e 27B) decreto di “integrazioni e modifiche” del 14/09/2021 e pubblicazione;**



**Studio Legale**  
**Avv. Vita COLUCCI**  
*Via f.lli Rosselli n.91 – 72015 Fasano (BR)*  
*Tel./fax 804414646 – 3384595857*  
*mail: colucci.fasano@gmail.com / pec: colucci.vita@coabrindisi.legalmail.it*

**28)** domanda di aspettativa (senza assegni) docente Mariagrazia Ammirabile.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che pertanto è soggetta al pagamento del contributo unificato per € 259.00.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Fasano, 16/09/2021

**Avv. Vita COLUCCI**

